


2023

## LA CONTABILITA' DEL GEOMETRA VA CON IL REGIME DI CASSA



## La contabilità del geometra va per cassa: La sentenza della Corte di Cassazione



**I lavoratori autonomi sono tassati in base al principio di cassa. In caso di accertamento analitico-induttivo, l'Agenzia delle Entrate deve considerare, dunque, anche la possibilità che i compensi siano stati incassati negli anni precedenti o successivi a quello del controllo. Lo sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11339/2023**

In sede di **accertamento analitico-induttivo** nei confronti di un **geometra**, che tassa il **reddito per cassa**, l'Ufficio deve valutare il fatto che i **compensi** sono stati **incassati** in **anni antecedenti** o **successivi** a quello sottoposto a controllo.

È questo il **principio** dettato dalla **sentenza** della **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 11339/2023**.

### **Il fatto oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione**

Il fatto oggetto di intervento da parte della **Corte di Cassazione**, e deciso con la **sentenza n. 11339** del 2 maggio 2023, trae origine da un avviso di accertamento, ai fini **IRPEF**, IRAP e IVA, emesso nei confronti di un **geometra**, nei confronti del quale, attraverso informazioni assunte presso l'ufficio del Territorio, nonché presso il Comune, era emerso che aveva svolto, nell'anno 2008, un significativo numero di **prestazioni professionali** per pratiche catastali ed edilizie, **incompatibili** con l'esiguo reddito dichiarato, sicché poteva ritenersi che dette prestazioni non fossero state in parte fatturate, o che comunque erano state sottofatturate.

La decisione di prime cure, favorevole al contribuente, è stata riformata in appello.

I **giudici** del riesame hanno osservato, in particolare, che in tema di **accertamento analitico-induttivo**, l'Amministrazione può provare i fatti anche ricorrendo a presunzioni semplici, spettando al contribuente la prova contraria.

Nel caso di specie sussistevano una serie di **indici concordanti ed univoci** deponenti per una maggiore capacità contributiva del professionista rispetto a quanto dichiarato, quali in primo luogo il numero di pratiche a lui attribuibili, la mancata fatturazione in toto delle prestazioni catastali, nonché la sotto fatturazione rispetto ai valori medi di tariffa professionale.

Elementi che non erano stati adeguatamente valutati dai giudici di primo grado. Da qui il **ricorso in cassazione** del contribuente.

## Contabilità per cassa professionisti geometri: il pensiero dei Giudici

La **Corte** ha innanzitutto ribadito, in apertura, che

*“In tema di accertamento delle imposte, l’art.39, comma primo, lett. d) del DPR 600/1973 consente l’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, potendo il giudizio di non affidabilità della documentazione fiscale essere determinato dall’abnormità dell’espressione finale.*

*Qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato l’accertamento sintetico sia specificando gli indici di ricchezza sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il provvedimento di rettifica del reddito è di per sé legittimo, non essendo necessario che sia stato preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente (Cass. n. 24532/2007).”*

Tuttavia, gli **Ermellini**, hanno ritenuto fondate le censure mosse in ordine alla questione del **principio di cassa** e al correlativo obbligo di denuncia e di fatturazione gravante sul professionista.

*“La questione è certamente decisiva, perché se effettivamente l’incasso dei compensi inerenti ai contestati incarichi (quand’anche solo in parte) è effettivamente avvenuto in un anno diverso dal 2008, ciò non può non incidere sul reddito complessivo del contribuente, nonché sul suo volume d’affari, e sul valore netto della produzione, per lo stesso anno 2008.”*

Infatti, è noto che:

*“In materia di imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell’art. 50 (attuale art.54), comma 1, del DPR n. 917 del 1986; ne consegue che l’importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l’incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno d’imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF con riguardo all’anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione (Cass. n. 24996/2022).”*

Quanto all’**IVA**, poi, è altrettanto noto che, ai sensi dell’art.6, comma 3, **DPR n. 633/1972**, *“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”*.

Alla luce di ciò, i giudici di piazza Cavour rinviano al giudice di secondo grado, affinché esamini la questione sollevata dal contribuente, effettuando l’**accertamento** pretermesso dai giudici di primo grado.

## Alcune note sul principio di cassa

In forza dell'art. 54, comma 1, del **TUIR**, il **reddito di lavoro autonomo** è determinato dalla differenza tra tutti i compensi (in denaro o natura) percepiti e le spese inerenti all'esercizio delle attività svolte nel periodo d'imposta, secondo modalità e indicazioni stabilite ai successivi commi, trovando così applicazione il principio di cassa.

Ai fini IVA, ai sensi dell'art. 6 del **DPR. n. 633/72**, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del **pagamento del corrispettivo**, allorquando la relativa imposta diviene esigibile. Se però prima del pagamento viene emessa fattura, la prestazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di emissione del documento.

Nel caso di **ricostruzione indiretta** dei ricavi/compensi, la coerenza e la sostenibilità della ricostruzione operata trova fondamento nel procedimento logico e nell'attendibilità dei dati posti a base delle suddette ricostruzioni.

I cosiddetti professionisti dell'edilizia – ingegneri, architetti, geometri, geologi – sono una categoria spesso sotto i riflettori fiscali, atteso che il mondo immobiliare è il motore trainante del Paese.

Nello specifico, oggetto dell'**attività di geometra** è la progettazione, la direzione, l'assistenza e la contabilità dei lavori di costruzione edile. Gli **incarichi professionali tipici** di questa categoria sono, pertanto: progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, collaudi, perizie e stime, rilievi topografici, attività catastali, redazioni di tabelle millesimali, consulenze tecniche e d'ufficio, attività contenziosa, amministrazione di beni e compilazione di dichiarazioni di successione.

Il settore presenta diverse **implicazioni fiscali**, la cui lettura è demandata ai verificatori in sede di controllo, volto a ricostruire in maniera credibile o verosimile i compensi non fatturati, legati, in particolar modo, ai privati, tutti soggetti che non necessitano di **fatture**, pur se in certe ipotesi il legislatore ha cercato di costruire un contrasto di interessi.

Le relazioni tecniche, gli elaborati, i progetti e i calcoli metrici sono tutti elementi documentali, da cui può rinvenirsi la **prova delle prestazioni effettuate e non fatturate**, ovvero sottofatturate.

Gli elementi di riscontro acquisiti dovranno permettere l'individuazione di eventuali prestazioni non fatturate, o di **prestazioni fatturate per importi incongrui**, attraverso il raffronto tra gli incarichi professionali ricevuti dal contribuente e le parcelle emesse.

L'individuazione degli **incarichi espletati** può avvenire, oltre che sulla base delle notizie attinte presso gli enti sopraindicati, anche attraverso l'esame della **documentazione extracontabile** e dell'altra documentazione acquisita all'atto dell'accesso, dei fascicoli relativi ai clienti, e delle schede o dell'archivio clienti attraverso un'attenta ricognizione dei dati riportati sui supporti magnetici rinvenuti e sull'hard-disk dei personal computer esistenti

nello studio (anche se ormai si riscontra una scarsa “propensione”, da parte dei professionisti, di tenere un archivio clienti).

Nel **caso di specie**, le **ricerche** effettuate presso gli stessi Uffici ed amministrazioni pubbliche frequentate dal geometra – che conservano traccia delle prestazioni professionali rese – permettono l'individuazione di **prestazioni non fatturate**, valorizzate sulla scorta di quanto pattuito per prestazioni professionali similari.

Per esempio, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero, nei grossi centri, presso le Divisioni di Edilizia pubblica e privata, sono detenuti i **dati** relativi ai **progetti di costruzione presentati**, alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni, alle comunicazioni di inizio e fine lavori, dalle quali è possibile rilevare l'affidamento dell'incarico di direzione lavori (in genere, le richieste di autorizzazione, con gli allegati progetti, nonché le comunicazioni, vengono protocollate sotto il nome del richiedente. In questi casi, l'individuazione del professionista interessato può avvenire, pertanto, solo attraverso l'esame cartolare dei singoli fascicoli).

Ovvero, presso gli ex Uffici Tecnici Erariali (oggi Ufficio provinciale del Territorio, confluito nella Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate), sono conservati i dati relativi agli accatastamenti, alle variazioni planimetriche (per frazionamento, fusione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione totale, demolizione parziale, diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazioni), variazione della destinazione, variazione nel reddito, variazione nella qualità, altre variazioni (toponomastica, ecc.).

Sul tema, la **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 8491** del 2020, aveva già ritenuto legittima la ricostruzione dei compensi basata sull'acquisizione presso l'Ufficio del Genio civile dei progetti realizzati, che danno evidenza delle incongruenze tra le **prestazioni professionali eseguite rispetto a quelle fatturate**, fermo restando che il giudice d'appello può riconoscere una riduzione a fronte di marginali prestazioni professionali, senza che ciò costituisca decisione secondo equità.

## Risoluzioni, circolari e ordinanze sul punto del principio di cassa

Sul punto specifico del **principio di cassa**, e sulle **problematiche** che ne conseguono, annotiamo che con la **risoluzione n. 8/1623 del 1981** l'Amministrazione finanziaria ha affermato che:

*“resta fermo il principio secondo cui la determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni ha luogo assumendo esclusivamente i compensi effettivamente percepiti ed i costi ed oneri, inerenti alla produzione del reddito, effettivamente sostenuti nel periodo d'imposta.”*

Poi, con la **circolare n. 326/E del 1977** è stato ulteriormente precisato che la ritenuta va applicata sull'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti dal sostituto nel periodo d'imposta e che:

*“il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.”*

Inoltre, con la **risoluzione n. 138/E del 2009**, l'Agenzia delle Entrate, partendo dalla constatazione che l'applicazione del principio di cassa può determinare **problematiche interpretative** nelle ipotesi in cui il committente/debitore utilizza, per estinguere l'obbligazione, strumenti diversi dal contante, quali ad esempio assegni bancari e/o circolari o carte di credito (come rilevato dagli estensori del documento di prassi, la differenza principale fra queste due diverse modalità di pagamento risiede, unicamente, nel maggior grado di garanzia offerto dall'assegno circolare rispetto a quello bancario: mentre con l'assegno bancario il traente ordina alla propria banca - trattario - di pagare per proprio conto qualcuno prenditore, con l'assegno circolare, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario), ha ritenuto che il momento in cui il **titolo di credito** (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all'atto della materiale consegna del titolo dall'emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il **versamento sul conto corrente** del prenditore intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d'imposta (fattispecie simile è quella tratta dalla R.M. n. 77 del 23 aprile 2007, per il pagamento dei contributi previdenziali con carta di credito on-line).

E infine, con la **circolare n. 38/E del 2010** (paragrafo 3.3), l'Amministrazione finanziaria, rispondendo ad uno specifico quesito – individuazione dell'anno in cui assume rilevanza fiscale un compenso regolato in prossimità della fine del mese di dicembre, mediante **bonifico bancario** (se rileva il momento in cui l'ordine di bonifico è stato impartito, oppure il momento in cui, in capo al professionista, tale somma sarà effettivamente a disposizione sul conto corrente, a prescindere dal momento di effettuazione del pagamento e di certificazione della ritenuta da parte del sostituto d'imposta, anche ai fini della compilazione del modello 770) – ha affermato che i **compensi pagati mediante assegno** devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente.

Non rileva, invece, ai fini della **imputazione temporale del compenso** al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul **conto corrente** del professionista percettore dell'assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta; nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, deve essere individuato in quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente.

Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “*data disponibile*”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la **data della valuta**, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito.

Il momento in cui il **compenso** si considera **percepito** da parte del professionista potrebbe, pertanto, non coincidere con quello rilevante ai fini dell'individuazione del periodo/mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere quest'ultima nel **modello 770**, generando quindi un **disallineamento**.

Per il **committente** che paga il compenso, infatti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il **professionista**, peraltro, scomputa la ritenuta subita nel periodo d'imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale.

In sede giurisprudenziale, poi, annotiamo che con l'**ordinanza n. 15439** del 2017, la **Corte di Cassazione** ha affermato che:

*“il fatto che la dazione dell'assegno bancario sia salvo buon fine non impedisce di commisurare alla data della percezione del titolo la disponibilità della somma, laddove non sia in contestazione l'esistenza della provvista sufficiente al regolare pagamento del titolo.”*

Nel caso in questione, la prestazione professionale eseguita nell'anno 2004 è stata fatturata nel 2005, poiché la valuta si è resa disponibile solo nel gennaio del 2005. Tale tesi, tuttavia, non ha trovato il conforto giurisprudenziale, atteso che la data della valuta:

*“individua solo quello della decorrenza degli interessi e non già la disponibilità della somma che, in caso di pagamento a mezzo di assegno bancario, va fissata al momento della percezione del titolo di credito da parte del prestatore dell'assegno, ciò che è avvenuto pacificamente il 30 dicembre 2004.”*

Inoltre, con l'**ordinanza n. 16711** del 2021, la **Corte di Cassazione** ha ritenuto che per i lavoratori autonomi il momento rilevante cui imputare una spesa sostenuta con assegno bancario è, in base al principio di cassa, quello della consegna del titolo e non quello dell'effettivo incasso ma ciò non può essere dedotto meramente da dichiarazioni sostitutive di terzi, che hanno valore di indizi, senza essere state scrutinate per verificarne la fondatezza.

Infine, con la **pronuncia n. 20190** del 2022, gli **Ermellini**, dopo aver confermato che gli esercenti arti e professioni determinano il reddito da lavoro autonomo sulla base del c.d. **principio di cassa** e quindi, con specifico riferimento ai compensi, questi partecipano alla determinazione del reddito soltanto quando sono effettivamente incassati, a prescindere dal momento di emissione della fattura, ha rilevato che nel caso di specie il contribuente, non ottemperando al principio di cassa, ha omesso di far partecipare alla determinazione del reddito compensi che, sebbene fatturati nel mese di dicembre 2004, risultano incassati nel 2005, così che l'Ufficio ha correttamente proceduto al recupero a tassazione dei compensi.

# CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza 02 maggio 2023, n. 11339

## Fatti di causa

Il geometra D.R.A. impugnò l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio di (...) aveva rideterminato il suo reddito per l'anno 2008, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, nonché dell'art. 38, commi 1 e 2, provvedendo al recupero di maggiore IRPEF, IRAP ed IVA; ciò in quanto, da informazioni assunte presso l'Agenzia del Territorio, nonché presso il Comune di (...), era emerso che il professionista aveva svolto, nell'anno 2008, un significativo numero di prestazioni professionali per pratiche catastali ed edilizie, incompatibili con l'esiguo reddito dichiarato, sicché poteva ritenersi che dette prestazioni non fossero state in parte fatturate, o che comunque erano state sottofatturate. La C.T.P. di Crotone accolse il ricorso con sentenza n. 421-2015, annullando l'avviso impugnato, ma la C.T.R. della Calabria accolse l'appello dell'Agenzia delle Entrate con sentenza del 9.1.2020, riformando la prima decisione e osservando, in particolare, che l'avviso impugnato appariva motivato in modo completo e sufficiente; che in tema di accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione può provare i fatti anche ricorrendo a presunzioni semplici, spettando al contribuente la prova contraria; che nella specie sussistevano una serie di indici concordanti ed univoci deponenti per una maggiore capacità contributiva del D.R. (rispetto a quanto dichiarato), quali in primo luogo il numero di pratiche a lui attribuibili, la mancata fatturazione in toto delle prestazioni catastali, nonché la sottofatturazione rispetto ai valori medi di tariffa professionale; che tutti detti elementi non erano stati adeguatamente valutati dalla C.T.P., che aveva basato la propria decisione su altri aspetti, quali l'intervenuta riforma del sistema tariffario, o il fatto che la competenza dei geometri in materia edilizia risulta limitata rispetto a quella propria degli architetti o degli ingegneri, il che non aveva "alcun rilievo nella fattispecie e (...) non compulsa(...) il contenuto dell'accertamento".

D.R.A. ricorre ora per cassazione, affidandosi a formali sei motivi, illustrati da memoria. L'Agenzia delle Entrate ha depositato un "atto di costituzione", al solo scopo di eventualmente partecipare alla discussione, come poi avvenuto. Il ricorrente ha chiesto la discussione orale in pubblica udienza, ai sensi del d.l. n. 137/2020 comma 8-bis. Il P.G. ha anche depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

## Ragioni della decisione

1.1 - Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la C.T.R. ommesso di esaminare diversi motivi di ricorso che erano stati accolti dal giudice di primo grado, su cui il giudice d'appello - pur riformando la prima decisione - avrebbe dunque dovuto prendere posizione; in particolare, il contribuente aveva eccepito

la carenza di motivazione dell'atto impugnato, ed aveva anche dedotto che, in relazione a molti incarichi espletati, aveva incassato, dichiarato e fatturato i compensi in anni diversi da quello accertato.

1.2 - Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia la violazione e/o errata applicazione della l. n. 212 del 2000, art. 7 della l. n. 241 del 1990, art. 3 nonché del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42 e del d.p.r. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la C.T.R. rilevato il difetto di motivazione dell'atto impugnato, posto che i maggiori compensi asseritamente percepiti erano stati determinati in via presuntiva e basati sui prezzi medi di cui al tariffario vigente nel 2008, peraltro riferito ai compensi per ingegneri ed architetti e non a quelli per i geometri.

1.3 - Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o errata applicazione del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 54 in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la C.T.R. rilevato che ai fini IRPEF e IRAP, almeno in parte, i compensi contestati erano stati regolarmente fatturati all'atto del pagamento, in annualità precedenti o successive al 2008.

1.4 - Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o errata applicazione del d.p.r. n. 633 del 1972, artt. 21 comma 4, e 6 comma 3, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la C.T.R. rilevato che anche ai fini IVA, almeno in parte, i compensi contestati erano stati regolarmente fatturati all'atto del pagamento, in annualità precedenti o successive al 2008.

1.5 - Con il quinto motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la C.T.R. esaminato il fatto che esso ricorrente aveva provato di aver regolarmente fatturato negli anni precedenti o successivi al 2008, la gran parte degli incarichi contestati.

1.6 - Con il sesto motivo, infine, si lamenta la violazione e/o errata applicazione del d.p.r. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, del D.Lgs. n. 447 del 1997, art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972, art. 54 nonché dell'art. 2729 c.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la C.T.R. considerato che tutte le pratiche in contestazione erano state eseguite da esso ricorrente, benché molte comprendessero attività non espletabili da un geometra, trattandosi di attività riservate agli ingegneri o agli architetti.

2.1.1 - Il primo e il secondo motivo devono esaminarsi congiuntamente, perché connessi.

In proposito, deve anzitutto sgombrarsi il campo dalle doglianze inerenti al preteso difetto di motivazione dell'atto impositivo, come proposte con il primo (in parte) e con il secondo motivo; infatti, non sussiste in primo luogo alcuna omessa pronuncia, perché la C.T.R. ha affermato che "l'avviso di accertamento (...) appare motivato in maniera completa e sufficiente".

Pertanto, potrebbe al più eventualmente discutersi circa la tenuta della motivazione della sentenza sul punto, perché non rispettosa del c.d. "minimo costituzionale" (v. Cass., sez. Un., n. 8053/2014) ma il contribuente non ha proposto il correlativo mezzo d'impugnazione, sicché - stante la natura vincolata del giudizio di legittimità - non può indugiarsi oltre al riguardo.

2.1.2 - La denunciata e correlativa violazione di norme di diritto è poi insussistente.

E' stato infatti condivisibilmente affermato, al riguardo, che "In tema di accertamento delle imposte, il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. d) consente l'accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, potendo il giudizio di non affidabilità della documentazione fiscale essere determinato dall'abnormità dell'espressione finale. Qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato l'accertamento sintetico sia specificando gli indici di ricchezza sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il provvedimento di rettifica del reddito è di per sé legittimo, non essendo necessario che sia stato preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente" (Cass. n. 24532/2007).

Pertanto, ritiene la Corte che i profili deficitari denunciati dal ricorrente non attengano al profilo della motivazione dell'atto impositivo, ma alla illegittimità "di merito" dell'atto (ossia, alla sua pretesa infondatezza, che è questione ovviamente diversa, ed infatti investita dai restanti motivi), sicché la doglianza in esame è infondata.

2.2 - Le restanti censure poste dal primo motivo, con cui si lamenta l'omessa pronuncia sulle eccezioni già proposte col ricorso originario e riproposte in appello - quanto alla questione del principio di cassa e al correlativo obbligo di denuncia e di fatturazione gravante sul professionista - sono invece fondate.

In proposito, deve infatti osservarsi che il D.R. ha certamente sollevato la questione in primo grado e ha prodotto la relativa documentazione idonea - a suo dire - a comprovare l'assunto; tuttavia, la C.T.R. non l'ha minimamente presa in considerazione. Non è superfluo evidenziare, al riguardo, che la questione è certamente decisiva, perché se effettivamente l'incasso dei compensi inerenti ai contestati incarichi (quand'anche solo in parte) è effettivamente avvenuto in un anno diverso dal 2008, ciò non può non incidere sul reddito complessivo del contribuente, nonché sul suo volume d'affari, e sul valore netto della produzione, per lo stesso anno 2008. Infatti, è noto che "In materia d'imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 50 (attuale art. 54 comma 1; ne consegue che l'importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l'incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno d'imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF con riguardo all'anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione" (Cass. n. 24996/2022). Quanto all'IVA, poi, è altrettanto noto che, ai sensi del d.p.r. n. 633 del 1972, art. 6 comma 3, "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo".

Si impone, dunque, l'accoglimento in parte qua del primo motivo, occorrendo che il giudice del rinvio esamini la questione sollevata dal contribuente, effettuando l'accertamento pretermesso dalla C.T.R.

3.1 - Il terzo, quarto e quinto motivo - che investono la medesima questione, sotto diversi e concorrenti profili, benché logicamente subordinati rispetto al profilo teste' ritenuto fondato - restano conseguentemente assorbiti.

4.1 - Il sesto motivo è infine inammissibile, per difetto di specificità.

Non è revocabile in dubbio che il geometra non possa svolgere le medesime attività dell'ingegnere o dell'architetto, stanti le note limitazioni funzionali della categoria (v., ex multis, Cass. n. 100/2021), sicché appare prima facie scorretto richiamare la tariffa relativa a tali ultime professionalità e applicarla alle attività svolte dal D.R..

Tuttavia, la C.T.R. - contrariamente a quanto assunto dal ricorrente - non ha affatto rigettato la relativa domanda in modo implicito o aspecifico, ma ha testualmente affermato che la questione non ha "alcun rilievo nella fattispecie e (...) non compulsa(...) il contenuto dell'accertamento".

Anche in questo caso, si può discutere al più sul piano della tenuta motivazionale, perché la superiore affermazione appare effettivamente apodittica, ma una tale censura non è stata proposta dal contribuente. Ne' l'affermazione stessa è stata efficacemente investita dal mezzo in esame, giacché in esso manca qualsiasi concreto collegamento con i reali accadimenti fattuali sottostanti: la censura, in altre parole, si muove sul crinale astratto della pretesa violazione di legge, il che necessita di una previa ricognizione della fattispecie, che tuttavia il ricorrente, a ben vedere, neanche prospetta, donde il riscontrato difetto di specificità.

5.1 - In definitiva, il primo motivo è accolto per quanto di ragione, il secondo motivo è rigettato, mentre il terzo, quarto e quinto motivo sono assorbiti, e il sesto è inammissibile. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che procederà all'esame pretermesso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

## **P.Q.M.**

Accoglie il primo motivo per quanto di ragione, rigetta il secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo, quarto e quinto motivo, e dichiara inammissibile il sesto. Cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.